



Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
"A. CARDARELLI "
Via A. Cardarelli, 9 – 80131 NAPOLI**

CONVENZIONE TRA L'AORN SAN PIO DI BENEVENTO E L'AORN "A. CARDARELLI" PER UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – SETTORE STATISTICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.

TRA

L'AORN Cardarelli, con sede legale in Napoli, alla via Antonio Cardarelli n.9, (Codice Fiscale 06853240635), rappresentata dal Direttore Generale dott. Antonio d'Amore, domiciliato per la carica presso la sede dell'AORN Cardarelli;

E

L'AORN San Pio di Benevento, con sede in Benevento (BN), via dell'Angelo n.1, (Codice Fiscale e Partita Iva n. 01009760628), rappresentata dalla Dott.ssa Maria Morgante, nella qualità di Direttore Generale p.t.;

P R E M E S S O

- che l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 al comma 2-bis dispone che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni,, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria";
- che l'art. 9 della legge n. 3/2003, dispone che le pubbliche amministrazioni "possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione", e che le Regioni provvedano all'attuazione della suddetta disposizione "secondo le rispettive competenze previste dai relativi stati e dalle norme attuative";
- che l'art. 3 comma 61 L. 350/2003, confermato dall'art.4 d.l.101/2013, convertito in legge 125 del 30.1.2013, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare assunzioni anche

utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni previo accordo tra le parti interessate;

- che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571 del 25.02.2004 precisa che “le Pubbliche Amministrazioni nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate dalle altre Amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art 30 D.Lgs 165/2001”;
- che la circolare 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “indirizzi volti a favorire il superamento del precariato” ribadisce la possibilità per le Amministrazioni, in mancanza di graduatorie proprie, di attingere alle graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può concludersi anche dopo la pubblicazione delle graduatorie per ragioni di contenimento della spesa”;
- che il Sub Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania con circolari n. 3523 del 30.09.2015, n. 1322 del 15.03.2017 e n. 2882 del 28.04.17, si è espresso sull’obbligatorietà di avvalersi per le Aziende Sanitarie Regionali, in via prioritaria, delle graduatorie di pari disciplina presenti c/o altre Aziende Sanitarie Regionali, prima di procedere al bando di procedure concorsuali, pena l’obbligo di revoca delle procedure concorsuali avviate in difformità al disposto commissariale;
- che con nota prot. n.4321 del 19.02.2019, indirizzata ai direttori generali ed ai commissari straordinari delle AA.SS.LL., il presidente del G.R.C. ha disposto di valutare in via prioritaria l’utilizzo di graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, nei casi e secondo le modalità consentite dalla legge, per evidenti motivi di speditezza ed economicità dei processi assunzionali;
- che con nota prot. n. 0543188 del 04/11/2022 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha ribadito la necessaria collaborazione istituzionale tra gli Enti al fine dell’efficiente, efficace ed economica azione amministrativa, evitando l’indizione di molteplici procedure concorsuali nella medesima disciplina, privilegiando l’attivazione di convenzioni già nella fase dell’indizione o nei casi in cui sulla piattaforma SINFONIA risultino procedure in corso per la medesima disciplina/profilo;
- che con nota prot. n. 0208121 del 19/04/2023 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha invitato le AA.SS.LL. e AA.OO. a valutare preliminarmente, per ciascun profilo/disciplina la possibilità di stipula di convenzioni, prima dell’indizione di ulteriori procedure concorsuali, qualora dovessero risultare procedure già avviate o in corso in altre Aziende nel medesimo profilo/disciplina, al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e contestualmente ridurre il contenzioso ed i relativi costi a carico dei bilanci aziendali.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art .1: Oggetto

- La presente convenzione disciplina le modalità relative alla facoltà di utilizzo della graduatoria approvata, allorché la parte richiedente non disponga di propria graduatoria valida;
- La presente convenzione, nello specifico, disciplina la facoltà di utilizzo della graduatoria, relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore Statistico – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - approvata dall’AORN San Pio di Benevento con delibera n. 1270 del 28.11.2023.

Art.2: Modalità di utilizzo della graduatoria

- L'Azienda richiedente comunica formalmente all'Azienda detentrica che intende utilizzare la graduatoria di cui al 2° punto del precedente art.1, per le proprie esigenze di servizio.
- Una volta stipulata la convenzione, per procedere all'utilizzo della graduatoria, l'Azienda richiedente deve inviare formale richiesta alla Direzione Generale dell'Azienda detentrica della graduatoria.
- L'Azienda detentrica si impegna a trasmettere l'elenco del personale richiesto utilmente collocato in graduatoria.

Art. 3: Accettazione, rinuncia e decadenza

- L'accettazione del contratto di lavoro presso l'Azienda richiedente comporta per il candidato la decadenza dalla graduatoria stessa c/o l'Azienda detentrica.
- La rinuncia del candidato alla proposta di contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda richiedente non comporta la decadenza dalla graduatoria degli idonei c/o l'Azienda detentrica.
- Per l'accertamento dei titoli posseduti, prima dell'immissione in servizio presso l'Azienda di destinazione, le unità individuate dovranno presentarsi, munite dei documenti dichiarati alla presentazione della istanza di partecipazione, presso l'Ufficio Concorsi dell'Azienda di destinazione.

Art. 4: durata e disposizioni finali

- La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata per l'arco temporale di vigenza della graduatoria di cui trattasi.
- La convenzione potrà essere modificata in ogni momento con l'accordo di entrambe le parti e cessa automaticamente in caso di sopravvenienze nazionali, regionali e/o legislative con essa contrastanti.

Letto, confermato e sottoscritto

AORN San Pio di Benevento
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Morgante

AORN Antonio Cardarelli
Il Direttore Generale
Dott. Antonio d'Amore